



Il Presidente

.....OMISSIS.....

**Oggetto:** nomina componente commissione di collaudo – art. 102 d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

**FUNZ. CONS. 21/2022**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 4 marzo 2022, acquisita al prot. Aut. n. 16420, si comunica che la funzione consultiva è svolta dall'Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale.

In relazione all'oggetto dell'istanza di parere, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 giugno 2022, ha espresso le seguenti considerazioni.

Si evidenzia in primo luogo che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022.

Quale indicazione di carattere generale sul quesito sottoposto all'attenzione dell'Autorità, riferito alla nomina, come componente della commissione di collaudo, di un dipendente della stazione appaltante in possesso dei prescritti requisiti professionali ma che ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico della stessa SA, sembra opportuno richiamare in via preliminare l'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 a tenore del quale «I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali».

Come chiarito dall'Autorità, il collaudo rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell'iter realizzativo dell'opera pubblica, in quanto lo stesso «ha lo scopo di accertare e certificare che l'opera o il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente. Le operazioni di collaudo attengono ancora a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e concernono, infine, l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. Il collaudo, poi, va approvato dall'amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore,

esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito» (Atto di regolazione n. 28/2000).

Al fine di svolgere le operazioni di collaudo, come sopra descritte, «... le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo (...). Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8» (art. 102, comma 6, del d.lgs. 50/2016).

La scelta dei collaudatori, stante il rilievo dei compiti ad essi assegnati, è subordinata, dunque, a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità. Ciò al fine di garantire che i predetti compiti siano espletati da soggetti in possesso di elevata professionalità. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento del collaudo secondo *principi di correttezza, terzietà e imparzialità*, la disposizione dell'art. 102 del Codice, fissa una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore.

Più in dettaglio, il comma 7 (per quanto di interesse in questa sede), stabilisce alla lettera d) che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità «a *coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare*».

La norma si pone in continuità con le previsioni regolamentari dell'art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 (disposizione ancora in vigore per effetto del disposto dell'art. 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016) e con l'art. 141, comma 5, del previgente d.lgs. 163/2006. Quest'ultima disposizione stabiliva infatti che «Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto *alcuna funzione* nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali».

Le norme sopra richiamate, pertanto, richiedono all'amministrazione aggiudicatrice di svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche dei profili di incompatibilità, come indicati dal comma 7 dell'art. 102 citato, che non garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità.

Sotto il profilo in esame, l'Autorità ha avuto modo di chiarire (ancorché in relazione al previgente assetto normativo di settore) che «Per quanto riguarda le incompatibilità disciplinate all'articolo 141, comma 5, [d.lgs. 163/2006] si ritiene che esse debbano *essere riferite al dipendente e non all'ufficio di appartenenza. La responsabilità delle prestazioni tecniche è, infatti, personale*. Diversamente si rischierebbe di rendere difficoltoso l'affidamento delle citate attività ai dipendenti, con aggravio dei costi per l'amministrazione, in assenza del rischio, anche solo astratto, di violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa» (Determinazione n. 2/2009).

Deriva da quanto sopra, che la valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7, lett. d), deve essere svolta con riguardo alle attività *effettivamente* espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, e non in astratto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell'Amministrazione o nell'Ufficio di appartenenza del medesimo.

La stazione appaltante è quindi tenuta a valutare, *in concreto*, se il professionista individuato, abbia effettivamente svolto "*attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare*" in relazione all'appalto in questione, *da intendersi nel senso più ampio* [già il previgente art. 141, co. 5. D.lgs. 163/2006 specificava che il collaudatore non deve aver svolto "*nessuna funzione*" relativa quelle indicate nella norma], tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, *ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità*.

In linea di principio, possono ritenersi incluse nelle predette cause di incompatibilità, a carico del tecnico interessato, *anche* l'aver autorizzato e approvato atti e provvedimenti inerenti l'iter realizzativo dell'opera da collaudare (a titolo esemplificativo, autorizzazione all'attuazione di variazioni contrattuali, approvazione del quadro economico dell'opera e simili).

Tenuto conto del fatto che la nomina del collaudatore ai sensi dell'art. 102 del Codice, è attività rimessa all'esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante, unitamente alla valutazione in ordine all'idoneità professionale del tecnico incaricato e considerato altresì che la disposizione citata ascrive alle funzioni proprie della medesima amministrazione la valutazione *in concreto* della sussistenza delle ipotesi di incompatibilità ivi previste in capo al collaudatore, l'Autorità non può sostituirsi alla predetta amministrazione nello svolgimento di tale delicato ed esclusivo compito.

Sulla base di quanto rappresentato, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente il 28 giugno 2022